

Causa C-748/23 [Gekus]ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

6 dicembre 2023

Giudice del rinvio:

Sąd Najwyższy (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

20 ottobre 2023

Attrice:

C. Limited

Convenuto:

M. S.

Oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale

Procedimento per il pagamento di somme di denaro – Procedimento incidentale – Richiesta di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema»)

Oggetto e fondamento giuridico della questione pregiudiziale

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») – Criteri per dichiarare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità – Collegio giudicante che dovrebbe effettuare la verifica dell'imparzialità di un giudice della Corte suprema

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di tale giudice, qualora conducano alla costituzione di un organo giurisdizionale che viola il diritto di un singolo a un giudice, o, in subordine, nel senso che il mancato rispetto di tali requisiti può essere determinato dall'accettazione passiva da parte del giudice (consistente nell'esercizio della funzione giudicante) di irregolarità che hanno viziato la procedura di nomina alla funzione di giudice, le quali portano alla costituzione di un organo giurisdizionale che viola il diritto del singolo a un giudice.
- 2) Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che in una causa relativa alla cosiddetta verifica dell'imparzialità di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non possono pronunciarsi i giudici la cui partecipazione viola il diritto del singolo a un giudice, a causa della loro nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), composta secondo le modalità previste dalla legge dell'8 dicembre 2017, recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi [ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw; (Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2018, posizione 3)].
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) è tenuto a determinare la composizione del collegio giudicante, nelle cause relative alla cosiddetta verifica dell'imparzialità, senza la partecipazione dei suddetti giudici, e, in ultima istanza, a disapplicare la disposizione nazionale che prevede, in tali cause, un collegio di cinque giudici e a far esaminare la domanda ad un altro collegio previsto dal diritto nazionale senza la partecipazione dei suddetti giudici.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Legge dell'8 dicembre 2017 sul Sąd Najwyższy (Corte suprema) (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico, Dz.U. del 2023, posizione 1093, e successive modifiche; in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), articolo 29

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 La controversia nel procedimento principale vede opposti una società irlandese e un cittadino irlandese. Essa riguarda le obbligazioni delle parti e la responsabilità in relazione agli atti giuridici compiuti sul territorio polacco. La sentenza definitiva emessa in tale procedimento dall'organo giurisdizionale di secondo grado deve essere eseguita in Irlanda, ma il convenuto ha chiesto all'organo giurisdizionale irlandese di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione, sostenendo che era stato violato il suo diritto a un giudice, e ciò a motivo della partecipazione alla trattazione della causa di un giudice distaccato dal Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia).
- 2 L'attrice ha presentato una richiesta di verifica dell'imparzialità e dell'indipendenza del giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema»), JG. Essa ha invocato le seguenti circostanze per dimostrare che i requisiti di indipendenza e imparzialità non erano soddisfatti. In primo luogo, il giudice JG era stato presentato al Prezydent RP (Presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «Presidente della Repubblica») sulla base della proposta di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema formulata nella delibera della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «CNM»), la cui composizione era stata definita a seguito della recente riforma giudiziaria. In secondo luogo, il giudice JG ha firmato la dichiarazione dei giudici dell'Izba Cywilna Sądu Najwyższego (Sezione civile della Corte suprema) secondo cui la sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982, non si applica ai giudici della Sezione civile della Corte suprema nominati alla funzione di giudice sulla base della delibera del CNM nella sua nuova composizione. In terzo luogo, l'attrice ha fatto riferimento alla dichiarazione del convenuto M. S. depositata nel procedimento principale, da cui si evince che il convenuto, facendo valere la violazione del suo diritto di essere giudicato da un giudice indipendente e precostituito per legge, mirava a che gli organi giurisdizionali irlandesi rifiutassero di dichiarare l'esecutività delle sentenze polacche pronunciate nel procedimento principale.
- 3 Per esaminare la richiesta di verifica presentata dall'attrice è stato designato un collegio composto da cinque membri selezionati mediante sorteggio. In camera di consiglio tenutasi il 20 ottobre 2023, la Corte suprema, riunita in composizione monocratica formata dal giudice relatore (che era anche il presidente del collegio

di cinque giudici), ha nutrito dubbi sull'ammissibilità della richiesta di verifica (questione che dovrebbe essere decisa da un organo giurisdizionale in composizione monocratica) nonché sul collegio che dovrebbe, se del caso, esaminare nel merito la richiesta di verifica, ed ha sottoposto le questioni pregiudiziali indicate nel dispositivo della presente ordinanza.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento dinanzi al giudice nazionale

- 4 Secondo l'attrice, nell'ipotesi di un'eventuale decisione sfavorevole per il convenuto da parte del collegio della Corte suprema di cui fa parte il giudice JG, il convenuto continuerà a tentare di impedire l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali polacchi.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 5 La questione giuridica sollevata con la questione pregiudiziale, così come il procedimento incidentale nella causa principale, ossia il procedimento relativo alla verifica dell'imparzialità e dell'indipendenza, hanno il carattere di una causa che rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. In primo luogo, risulta che il contenuto delle disposizioni che disciplinano il procedimento nelle cause relative alla suddetta verifica è stato oggetto di negoziati tra i rappresentanti della Polonia e i rappresentanti della Commissione europea. È quindi necessario che la Corte di giustizia fornisca orientamenti interpretativi che consentano alla Corte suprema di verificare se il risultato dell'operato del legislatore polacco soddisfi lo standard dell'Unione per quanto riguarda il diritto a un giudice. In secondo luogo, il suddetto carattere è confermato dal fatto che la controversia principale vede opposti una società irlandese e un cittadino irlandese e anche la sentenza deve essere eseguita in Irlanda. Tale controversia riguarda tuttavia gli obblighi delle parti e la responsabilità nell'ambito degli atti giuridici compiuti nel territorio della Repubblica di Polonia. In terzo luogo, con l'ordinanza del 15 marzo 2023, la Corte suprema ha già presentato una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione nell'ambito di una causa relativa alla verifica dell'imparzialità [Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Presidente dell'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori), C-326/23]. Tuttavia, il collegio della Corte suprema attualmente adito chiarisce che tale questione è stata sottoposta in una fase del procedimento di verifica analoga a quella in cui si trova la presente causa (udienza per l'eventuale rigetto della richiesta di verifica), dalla Corte suprema in composizione monocratica, la quale è stata oggetto della delibera pronunciata in data 23 gennaio 2020 a sezioni unite – l'Izba Cywilna (Sezione civile), l'Izba Karna (Sezione penale) e la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale (in prosieguo: la «delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema»).
- 6 La suddetta delibera costituisce la decisione dell'organo giurisdizionale nazionale alla quale fanno riferimento le sentenze del 12 maggio 2022, W.J. (Cambiamento

della residenza abituale del creditore di alimenti) (C-644/20, EU:C:2022:371) e del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235). Orbene, dal dispositivo della citata delibera risulta che «i giudici che costituiscono l'organo giurisdizionale del rinvio non sono giudici indipendenti ed imparziali, e l'organo giurisdizionale non ha la qualità di un organo giurisdizionale precostituito per legge ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali». Il giudice del rinvio rileva che gli effetti di tale delibera non sono stati eliminati dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale; in prosieguo: la «Corte costituzionale») del 20 aprile 2020, il che è confermato anche dalla giurisprudenza della Corte suprema. Infatti, la Corte costituzionale non è competente a dichiarare l'incostituzionalità delle decisioni della Corte suprema. L'opinione che la delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema non sia più valida è quindi errata.

- 7 La prima questione è rilevante per dare seguito alla richiesta di verifica presentata dall'attrice. L'attrice ravvisa la violazione dello standard di imparzialità e di indipendenza nelle circostanze che hanno accompagnato la nomina del giudice JG alla funzione di giudice della Corte suprema. Ai sensi dell'articolo 29 § 10 della legge sulla Corte suprema, la richiesta basata su tale motivo deve essere respinta. A seconda della risposta della Corte di giustizia, la richiesta dell'attrice di procedere alla verifica verrà respinta o discussa nell'udienza di merito. Questo dipende dalla questione se le disposizioni del diritto interno che, apparentemente, mirano ad attuare le sentenze della Corte di giustizia (e indirettamente della Corte europea dei diritti dell'uomo), debbano essere interpretate in modo conforme all'ordinamento dell'Unione o se esse debbano essere disapplicate. Infatti, le disposizioni della legge sulla Corte suprema applicabili al caso di specie precludono la possibilità di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia in modo da soddisfare i requisiti risultanti dall'articolo 19 TUE e dall'articolo 47 della Carta.
- 8 Il giudice del rinvio indica che il problema sistemico riguardante l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici è sorto nel sistema giuridico polacco a seguito della costituzione del CNM nella sua nuova composizione, il che ha comportato la dipendenza di tale organo dal potere politico. Pertanto, nella delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema è stato riconosciuto che «il giudice nominato a seguito di una procedura alla quale ha partecipato il CNM, la cui costituzione e il cui operato risultano viziati da irregolarità, non gode di una presunzione di indipendenza».
- 9 Il giudice del rinvio rileva che nella prassi relativa all'applicazione delle disposizioni che regolano il procedimento di verifica si sono formati nella giurisprudenza della Corte suprema due orientamenti. Secondo un'interpretazione restrittiva dell'articolo 29 della legge sulla Corte suprema, la richiesta di procedere alla verifica deve indicare le circostanze (nonché gli elementi di prova) relative alla nomina del giudice e alla sua condotta successiva alla nomina, le quali consentano di ritenere che nel caso di tale giudice lo standard di

indipendenza e di imparzialità non è rispettato, nonché l'incidenza della violazione dello standard di indipendenza e di imparzialità sull'esito della causa in questione, tenuto conto della natura di quest'ultima. Con questo orientamento si precisa che l'obiettivo dell'istituto della verifica dell'indipendenza e dell'imparzialità di un giudice previsto dall'articolo 25 § 5 e segg. della legge sulla Corte suprema non è quello di permettere la contestazione del sistema di nomina dei giudici previsto dal legislatore, bensì quello di valutare le circostanze individuali relative alla nomina di un determinato giudice e alla sua condotta successiva alla nomina, valutazione che deve essere effettuata nel contesto di una causa specifica.

- 10 Il suesposto orientamento giurisprudenziale si è formato sia nei collegi in composizione monocratica (giudice relatore) composti da giudici della Corte suprema, sia nei collegi composti da persone nominate alla funzione di giudice della Corte suprema alle quali si riferisce la delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema. Tra le decisioni emesse da tali collegi esiste un'unica differenza: i collegi composti dai giudici della Corte suprema considerano il procedimento di verifica un istituto legislativo superfluo, in quanto, anche prima dell'introduzione di tale procedimento nell'ordinamento giuridico polacco, le parti potevano, in base alle norme procedurali applicabili, chiedere la riconsiderazione di un giudice ogni qualvolta si presentava una circostanza tale da poter sollevare un ragionevole dubbio sull'imparzialità del giudice in una causa concreta [articolo 49 § 1 del k.p.c. (kodeks postępowania cywilnego; codice di procedura civile), articolo 41 § 1 del k.p.k. (kodeks postępowania karnego; codice di procedura penale)].
- 11 Tuttavia, esiste anche un orientamento giurisprudenziale della Corte suprema completamente diverso, che si è formato nelle cause relative alla verifica dell'imparzialità, in cui i collegi erano composti dai giudici non interessati dalla delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema, i quali sono stati selezionati mediante sorteggio tra tutti i giudici della Corte suprema. In tali cause, i giudici ai quali faceva riferimento la delibera, interessati dalle richieste di verifica, erano stati esclusi dall'esame della causa principale in quanto, conformemente alla delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema, un giudice della Corte suprema che era stato nominato su proposta del CNM nella nuova composizione non soddisfaceva lo standard minimo di imparzialità.
- 12 Con questo orientamento giurisprudenziale, la Corte suprema ha inoltre chiarito che le sentenze della Corte costituzionale del 14 luglio 2021, del 24 novembre 2021 e del 10 marzo 2022 non hanno carattere vincolante. Esse non privano di forza vincolante le disposizioni legislative e quindi non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali indipendenti, in particolare per la Corte suprema. Inoltre, gli effetti delle succitate decisioni della Corte costituzionale devono essere ignorati in quanto le decisioni in parola risultano essere in contrasto con il principio del primato del diritto dell'Unione [sentenza della Corte del 22 febbraio 2022, RS (Effetto delle sentenze della Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, in particolare, punto 77].

- 13 A tale riguardo, la Corte suprema fa riferimento anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo contenuta nelle sentenze del 22 luglio 2021, *Reczkowicz c. Polonia*, ricorso n. 43447/19, ECHR:2021:0722; dell'8 novembre 2021, *Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia*, ricorsi n. 49868/19 e n. 57511/19, ECHR:2021:1108, e del 3 febbraio 2022, *Advance Pharma sp. z o.o. c. Polonia*, ricorso n. 1469/20. La Corte suprema ritiene che le citate sentenze consentano di concludere che un giudice della Corte suprema nominato secondo la nuova procedura deve essere escluso dalla trattazione della causa e ciò a prescindere dalle circostanze del caso concreto.
- 14 Il giudice del rinvio sottolinea che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che, nel valutare il rispetto del diritto di un singolo a un giudice occorre tener conto della questione se i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all'adozione delle decisioni di nomina siano tali da non poter suscitare nei singoli dubbi legittimi in merito all'impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenze del 19 novembre 2019, *A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema)*, (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982); del 2 marzo 2021, *A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi)*, C-824/18, EU:C:2021:153, punto 123; del 15 luglio 2021, *Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici)*, C- 791/19, EU:C:2021:596, punto 98; del 6 ottobre 2021, *W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema - Nomina)*, C-487/19, EU:C:2021:798, punto 148).
- 15 Il giudice del rinvio riconosce che dalle sentenze del 1° luglio 2008, *Chronopost e La Poste/UFEX e a.*, C-341/06 P e C-342/06 P, EU:C:2008:375, punti 46 e 48, e del 26 marzo 2020, *Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione*, C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 57, deriva l'obbligo di esaminare anche le circostanze relative alla nomina di un giudice. L'obbligo di ciascun organo giurisdizionale di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un organo giurisdizionale atto a garantire un equo processo è stato confermato anche nelle sentenze del 24 marzo 2022, *Wagenknecht/Commissione*, C-130/21 P, EU:C:2022:226, punto 15, e del 21 dicembre 2021, *Euro Box Promotion e a.*, C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 i C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 206.
- 16 Il giudice del rinvio ritiene che l'articolo 29 § 5, della legge sulla Corte suprema possa, e debba, essere interpretato in modo che permetta di attuare lo standard sopra menzionato previsto dalla CEDU e dal diritto dell'Unione. Ciò significa che le «circostanze relative alla nomina» di un giudice, di cui alla suddetta disposizione, implicano, nella presente causa, che nella procedura di nomina del giudice JG alla funzione di giudice della Corte suprema è stata commessa una palese violazione del diritto, consistente in una «deliberata ed intenzionale» inosservanza da parte del CNM nella sua nuova composizione e da parte del Presidente della Repubblica, della sospensione dell'esecuzione della delibera del 28 agosto 2018, n. 330/18, disposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte

suprema amministrativa) con ordinanza del 27 settembre 2018, e, di conseguenza, è stato reso impossibile a tale organo giurisdizionale espletare un controllo di legittimità della suddetta delibera. A loro volta, le «circostanze relative alla condotta del giudice successiva alla sua nomina» consistono nell'omissione di una valutazione negativa (accettazione passiva) circa la regolarità della procedura di nomina, nonostante la suesposta giurisprudenza nazionale, dell'Unione ed internazionale.

- 17 In tale contesto, secondo il collegio della Corte suprema attualmente adito, è necessario che la Corte di giustizia chiarisca se, alla luce dello standard dell'Unione relativo al diritto ad un giudice e a un ricorso effettivo, sia esclusa, nell'ambito della valutazione dell'imparzialità e dell'indipendenza di un giudice, la presa in considerazione delle circostanze che hanno accompagnato la sua nomina alla funzione di giudice, nella situazione in cui dette circostanze implicano, di per sé, che la partecipazione della persona in questione all'esame della causa viola il diritto del singolo a un giudice ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.
- 18 Qualora dall'interpretazione dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 47 della Carta dovesse risultare che le irregolarità della procedura di nomina di un giudice sono, di per sé, sufficienti per mettere in discussione la sua indipendenza ed imparzialità in una determinata causa (e in qualsiasi altra causa), è necessario garantire che la richiesta di verifica venga esaminata da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge. Il collegio designato mediante sorteggio per l'esame della richiesta di verifica nella presente causa è composto da due giudici della Corte suprema e da tre giudici cui si riferisce la delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema. Uno di questi ultimi giudici, il giudice MS, è stato già escluso dalla trattazione di un'altra causa a seguito di uno stesso procedimento di verifica come quello del caso in esame (ordinanza della Corte suprema del 19 ottobre 2023) per effetto della presa in considerazione delle circostanze che hanno accompagnato la sua nomina. A loro volta, i giudici RS e RD vengono esclusi dalla trattazione delle cause diverse da quelle relative alla verifica nei casi in cui l'istanza di ricusazione sia presentata da una delle parti e per l'esame della stessa venga sorteggiato il collegio composto da un giudice della Corte suprema cui la delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema non si riferisce. Nella presente causa, il collegio della Corte suprema che dovrebbe esaminare la richiesta di verifica è quindi composto da persone interessate dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di cui alle sentenze W.J. (Cambiamento della residenza abituale del creditore di alimenti) e Getin Noble Bank.
- 19 Ai sensi dell'articolo 29 § 15 della legge sulla Corte suprema, la Corte suprema esamina la richiesta di verifica in camera di consiglio, riunita in collegio giudicante composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio «tra tutti i membri della Corte suprema». Ciò implica che l'esito della verifica effettuata nei confronti dei giudici nominati alla funzione di giudice della Corte suprema su proposta del «nuovo» CNM può essere deciso da altri giudici, anch'essi nominati in base alla delibera del CNM nella nuova composizione e in circostanze

analoghe. Pertanto, la giurisprudenza della Corte suprema sottolinea che le modalità di formazione del collegio che viene chiamato a pronunciarsi su una richiesta di verifica dimostrano che l'obiettivo della legge del 9 giugno 2022 e della struttura del procedimento di verifica era quello di introdurre intenzionalmente una soluzione che non rispetta il principio *nemo iudex in causa sua*.

- 20 Il giudice del rinvio ricorda che, secondo la delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema, la partecipazione all'esame della causa di un giudice della Corte suprema nominato sulla base di una delibera del CNM nella sua nuova composizione comporta o la nullità del procedimento (nell'ambito di un procedimento civile), o l'irregolarità della composizione (nell'ambito di un procedimento penale). Tale delibera non è tuttavia rispettata dai giudici nominati alla funzione di giudice su proposta del CNM nella sua nuova composizione. Questi giudici non vengono esclusi dalla procedura di formazione di un collegio giudicante i cui membri vengono selezionati mediante sorteggio, né chiedono, salvo rare eccezioni, di essere esclusi dalla trattazione delle cause relative alla verifica.
- 21 Di conseguenza, secondo la Corte suprema, la verifica dell'indipendenza e dell'imparzialità dei giudici prevista dall'articolo 29 § 4 della legge sulla Corte suprema non soddisfa i requisiti richiesti per salvaguardare i diritti garantiti al richiedente da atti di rango superiore al rango di legge, in particolare dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e, quindi anche dall'articolo 19, paragrafo 1, [TUE], in combinato disposto con l'articolo 47 e con l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in una situazione in cui al collegio chiamato a pronunciarsi sul suo ricorso per cassazione è stato assegnato un giudice nominato alla funzione di giudice della Corte suprema su proposta del CNM nella nuova composizione.
- 22 Il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte suprema nonché le sentenze pronunciate finora dalla Corte di giustizia sono contestate dai collegi giudicanti composti da persone nominate alla funzione di giudice della Corte suprema su proposta del CNM nella sua nuova composizione. È necessario conoscere la posizione della Corte di giustizia sull'interpretazione dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 47 della Carta in riferimento alla questione relativa alla possibilità per il legislatore nazionale di formare i collegi giudicanti che violano il diritto a un giudice ai sensi dell'articolo 6 della CEDU e che, allo stesso tempo, nelle cause relative ai diritti derivanti dal diritto dell'Unione, pronunciano decisioni viziate da nullità (ai sensi del diritto nazionale). Secondo il giudice del rinvio, è inammissibile che una causa rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (come il caso di specie) sia decisa da un collegio dell'organo giurisdizionale composto da persone nominate alla funzione di giudice in circostanze che, alla luce della sentenza A.K. e a., consentono ad un organo giurisdizionale incompetente di dichiararsi competente, laddove il diritto nazionale affidi la trattazione della causa (di una questione incidentale) ad un organo giurisdizionale che non costituisce un giudice ai sensi dell'articolo 47 della

Carta, nonché in circostanze che, alla luce della sentenza W.Ż., autorizzano a non tenere conto delle decisioni di un organo giurisdizionale nazionale. Inoltre, secondo le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, la partecipazione di tali persone alla trattazione della causa costituisce una violazione del diritto del singolo a un giudice, cosicché l'adozione di una posizione contraria significherebbe che, contrariamente all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, lo standard dell'Unione per quanto riguarda tale diritto risulterebbe inferiore a quello previsto dalla CEDU. Pertanto, il principio dell'autonomia processuale nazionale nel definire la composizione degli organi giurisdizionali nazionali competenti a conoscere di una causa rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, come la causa relativa alla verifica dell'imparzialità, dovrebbe rispettare il principio di effettività.

- 23 Con la terza questione si intende, invece introdurre un ulteriore strumento di tutela del valore dello Stato di diritto, consistente nell'obbligo di definire la composizione dell'organo giurisdizionale nazionale in modo da garantire lo standard dell'Unione per quanto riguarda il diritto a un giudice. Infatti, tenuto conto della prassi finora attuata dai vertici della Corte suprema a decorrere dal maggio 2020, consistente, tra l'altro, nell'impedire l'attuazione delle sentenze pregiudiziali della Corte di giustizia, non si può escludere che i collegi giudicanti nelle cause relative alla verifica dell'imparzialità continueranno ad essere composti da persone cui si riferisce la delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema.
- 24 In una variante limitata, tale misura può consistere nell'obbligo di utilizzare gli istituti processuali nazionali esistenti per rimuovere dai collegi giudicanti le persone (i giudici) la cui partecipazione all'esame della causa comporterebbe la violazione del diritto del singolo a un giudice, per poi integrare tali collegi giudicanti con persone la cui partecipazione all'esame della causa non solleverebbe obiezioni dal punto di vista del suddetto diritto. Nella variante più estesa, che dovrebbe essere applicabile nel caso in cui non sia possibile avvalersi delle disposizioni procedurali nazionali, il rimedio proposto consisterebbe nel far esaminare la causa da un collegio dell'organo giurisdizionale non espressamente previsto dal diritto nazionale, ma che realizzerebbe il diritto del singolo ad un giudice imparziale ed indipendente (disapplicando le disposizioni del diritto nazionale che prevedono il collegio di cinque giudici e applicando, al loro posto, altre disposizioni del diritto nazionale, le quali prevedono che, in assenza di norme specifiche, la Corte suprema si pronuncia in composizione monocratica).
- 25 Il giudice del rinvio rileva che, in tale situazione, per definire la composizione dell'organo giurisdizionale è possibile avvalersi dell'istituto di ricasazione del giudice previsto dalle norme processuali nazionali. Il ricorso a tale istituto richiede un'interpretazione estensiva dei motivi di ricasazione, conforme alla CEDU e al diritto dell'Unione. Tale interpretazione è accolta nella giurisprudenza della Corte suprema pronunciata dai collegi composti da giudici della Corte suprema non interessati dalla delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema.

- 26 Infine, secondo il giudice del rinvio, la valutazione della fondatezza dei dubbi sull'imparzialità di un giudice impone di tener conto di tutte le circostanze che possono influenzare la condotta di quest'ultimo. Tali circostanze devono essere valutate in funzione della circostanza se, dal punto di vista di un cittadino medio, siano state soddisfatte le condizioni oggettive per percepire un giudice come imparziale ed indipendente e l'organo giurisdizionale di cui tale giudice fa parte come un organo giurisdizionale indipendente. A tal proposito, risulta rilevante l'atteggiamento che il giudice assume nei confronti delle modifiche che vengono apportate al sistema giudiziario. In primo luogo, si ritiene che le suddette istanze di ricusazione sono giustificabili dal fatto che il «nuovo giudice», partecipando al collegio che effettua la cosiddetta verifica nei confronti di un giudice, sarebbe costretto a prendere posizione su una circostanza che riguarda direttamente anche lui stesso, in quanto relativa alla procedura di nomina. La partecipazione di tali giudici all'esame dell'istanza potrebbe quindi suscitare sospetti, sia nelle parti, sia nell'opinione pubblica, di mancata imparzialità dell'organo giurisdizionale.
- 27 Di conseguenza, l'esame di tali cause relative alla verifica dell'imparzialità dipende dalla composizione del collegio della Corte suprema che emette la pronuncia. Se l'istanza di ricusazione in una causa relativa alla verifica è esaminata da un giudice della Corte suprema, la persona nominata alla funzione di giudice della Corte suprema interessata dalla delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema viene ruscata. Le richieste dei giudici della Corte suprema di essere esclusi dalla partecipazione all'esame di una causa relativa alla verifica di imparzialità sono accolte anche quando il collegio della Corte suprema nella causa relativa alla suddetta verifica è composto in maggioranza da persone interessate dalla delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema. Al contrario, nei casi in cui per statuire sull'istanza di ricusazione di un giudice della Corte suprema in una causa relativa alla verifica dell'imparzialità viene sorteggiata una persona cui si riferisce la delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema, tale istanza non viene accolta, né nell'ipotesi in cui la stessa sia stata formulata da un giudice della Corte suprema sulla base delle norme di procedura nazionale interpretate in modo conforme al diritto dell'Unione e alla CEDU, né nel caso della presentazione di tale istanza direttamente dalla parte. Si possono anche citare le decisioni in cui le richieste dei giudici della Corte suprema di estromissione personale dall'esame di una causa relativa alla verifica dell'imparzialità non vengono esaminate in quanto inammissibili per legge.
- 28 Ne discende che, per quanto concerne l'attività giurisdizionale della Corte suprema nelle cause relative alla verifica dell'imparzialità, siamo in presenza di un'attuazione frammentaria delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia nelle cause relative allo Stato di diritto, di una sorta di attuazione «à la carte» e di formazione di un doppio standard per quanto concerne il diritto a un giudice. Pertanto, è necessario ottenere una pronuncia diretta della Corte di giustizia sull'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione nel contesto dei procedimenti di verifica dell'imparzialità nonché sulla questione se l'efficacia dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 47 della Carta richieda che, nel caso in cui non vengano presentate le richieste di estromissione personale da parte delle

persone interessate dalla delibera delle tre sezioni riunite della Corte suprema, non vengano accolte le istanze di riconsunzione di tali persone presentate dalle parti o dai giudici della Corte suprema, e non venga modificata la prassi consistente nel definire la composizione dei collegi che esaminano le cause relative alla verifica dell'imparzialità mediante sorteggio, l'organo giurisdizionale nazionale debba essere dotato della facoltà di disapplicare le disposizioni nazionali in materia di collegi composti da cinque giudici nelle cause relative alla suddetta verifica, in quanto contrarie al diritto dell'Unione.

DOCUMENTO DI LAVORO